

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2764/2025

OGGETTO: PANIFICIO PASTICCERIA TOSSINI 1 S.P.A., STABILIMENTO SITO A SAVIGNONE IN VIA CANALBOLZONE 4A/1 E 4A/2SITO. AGGIORNAMENTO PER IL COMPARTO EMISSIONI IN ATMOSFERA DELL'A.U.A. RILASCIATA DALLA CITTA METROPOLITANA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 883 DEL 31.03.2025.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3008_2025.docx

Hash:

BB4B405F88A9D21E2D398E8B347F7D55979ED120CF6DC7F2DEB153A032AFE84FD2F3E846D96601

033DB1C8C8973E82AC5897B4A7333684E46A85DEADE4D4D8E4

Sottoscritta da (GIOVANNI TESTINI) con firma digitale



Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2764/2025

OGGETTO: PANIFICIO PASTICCERIA TOSSINI 1 S.P.A., STABILIMENTO SITO A SAVIGNONE IN VIA CANALBOLZONE 4A/1 E 4A/2SITO. AGGIORNAMENTO PER IL COMPARTO EMISSIONI IN ATMOSFERA DELL'A.U.A. RILASCIATA DALLA CITTA METROPOLITANA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 883 DEL 31.03.2025.

In data 08/10/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visto

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:



Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995,
 n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

altresì, l'art. 1 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, comma 2, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente difesa suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Premesso che

con A.D. n. 883 del 31.03.2025 Città Metropolitana di Genova ha rilasciato al Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.A., avente sede in Via B. Assereto, 7 (Recco, Genova), l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica per l'insediamento sito

pag. 2/10



Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

a Savignone in Via Canalbolzone, 4A/1 e 4A/2;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 49492 del 18.08.2025 il Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.A. ha presentato, tramite il S.U.A.P. del Comune di Savignone, comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.U.A. di cui sopra relativamente al comparto emissioni in atmosfera ed acustica;

la suddetta modifica è stata comunicata in previsione dell'installazione di un sistema di recupero di calore che comporterà una modifica impiantistica all'assetto emissivo autorizzato con l'A.U.A.;

con nota prot. n. 52435 del 02.09.2025 Città Metropolitana di Genova ha rilasciato il proprio nulla osta alla modifica proposta dalla Società, confermando la natura non sostanziale della stessa e ha contestualmente dato comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui sopra;

con la suddetta nota Città Metropolitana di Genova ha fornito le motivazioni per le quali ha ritenuto necessario procedere aggiornamento del titolo autorizzativo ed ha inoltre comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento, fissato in 60 giorni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;

sospendendo altresì i termini del procedimento per richiesta di chiarimenti in ordine ad incongruenze rilevate nella documentazione trasmessa e per la corresponsione delle spese di istruttoria;

contestualmente è stato chiesto al Comune di Savignone e alla ASL 3 Genovese se intendessero fornire contributi in ordine al procedimento avviato, per quanto di competenza, da trasmettersi entro 15 giorni dal ricevimento della nota stessa;

Atteso che

con nota assunta al protocollo con n. 55527 del 17.09.2025 sono pervenuti tramite S.U.A.P. i chiarimenti richiesti, comprensivi altresì del pagamento delle spese di istruttoria;

alla data odierna non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte del Comune di Savignone e da parte di ASL 3 Genovese relativamente alla modifica proposta dalla Società e pertanto, essendo trascorso il termine di 15 giorni stabilito per l'invio, si ritiene non sussistano motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizio ed in materia acustica e sotto il profilo igienico-sanitario all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale in questione:

Ritenuto, pertanto, che non vi siano motivi ostativi da parte dei suddetti enti all'aggiornamento dell'autorizzazione, come peraltro comunicato da Città Metropolitana di Genova con nota prot. n. 58315 del 30.09.2025;

Vista la relazione tecnica istruttoria predisposta dall'Ufficio tecnico rifiuti, bonifiche ed emissioni in atmosfera, che vale anche come relazione di chiusura procedimento, dalla quale risulta quanto segue.

Descrizione dell'attività

La Società è autorizzata alla conduzione di sette forni di cottura (denominati forno 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7) generanti le emissioni E1, E3, E5, E7, E9, E11 ed E13 originate dai rispettivi bruciatori e le emissioni E2, E4, E6, E8, E10, E12 ed E14 originate dagli sfiati sempre dei rispettivi forni. A fronte di quanto autorizzato, la Società inizialmente ha attivato solamente i forni di cottura 1 e 2 ed

pag. 3/10



Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

effettuato il collaudo analitico delle sole emissioni E2 ed E4.

La Società, con la modifica impiantistica proposta, intende installare un sistema di recupero di calore nel quale saranno convogliate le emissioni derivanti da sei dei sette forni autorizzati, per il recupero dell'energia termica residua presente sia nei fumi di combustione che di cottura.

L'energia termica recuperata sarà utilizzata per usi interni (es. produzione acqua calda).

L'installazione del recuperatore di calore comporterà quindi la presenza di una sola emissione che raggrupperà le emissioni originate dai 12 differenti camini asserviti ai sei forni.

L'unico forno che non sarà collegato al sistema di recupero è il forno n. 4 (Revent – Modello 725G O/G) che pertanto originerà le emissioni precedentemente denominate E7 (camera di combustione, emissioni scarsamente rilevanti) ed E8 (sfiato camera di cottura). Il forno sarà alimentato a metano e avrà una potenza termica di 80 kW.

L'assetto emissivo dopo l'installazione del recuperatore di energia è pertanto modificato secondo quanto riportato nel successivo paragrafo "emissioni in atmosfera".

Il processo produttivo rimarrà sostanzialmente lo stesso e consisterà nella produzione di prodotti di panificazione e di gastronomia con l'individuazione di due reparti distinti fisicamente e indipendenti nell'operatività. Le due aree hanno operativamente in comune il solo reparto cottura.

Le lavorazioni sono attualmente svolte mediante l'impiego di due linee di cottura (denominate rispettivamente L1 e L2), che operano 8h/giorno. Le due linee produttive sono sostanzialmente analoghe e prevedono i seguenti passaggi:

- ricevimento materie prime (materie prime che consistono in farina, olio vegetale varie tipologie, lievito, malto, verdure congelate, uova e latticini freschi, sale e aromi vari) e relativo stoccaggio;
- postazione impasto farine;
- integliamento dell'impasto, finitura, farcitura e puntatura;
- lievitazione in cella (solo per la panificazione);
- cottura in forno;
- raffreddamento/abbattimento in celle;
- surgelazione;
- confezionamento;
- inscatolamento;
- stoccaggio in cella frigorifera.

Sono presenti due impastatrici dedicate al ciclo della panificazione e una impastatrice per la gastronomia.

La farina, e tutti gli altri ingredienti previsti, vengono caricati manualmente dagli operatori nell'impastatrice operante su ciascuna linea, il dosaggio di carico è gestito dall'operatore e viene preventivamente programmato.

Linea di preparazione

Sulla linea di trasporto l'impasto viene lavorato sia nella forma che nella farcitura con aggiunta di ingredienti previsti dalla specifica ricetta. Questa fase non prevede che si generino emissioni in atmosfera.



Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

Forni di cottura

Predisposto l'impasto sulle teglie ed effettuata la farcitura le stesse sono trasferite ad uno dei forni di cottura nei quali stazionano per un intervallo temporale variabile tra 10' e 15' alla temperatura di circa 280°C, dato variabile in base alla tipologia di prodotto.

I forni originano emissioni costituite dai fumi di combustione dei bruciatori e dagli sfiati della camera di cottura.

Surgelamento, confezionamento e imballaggio:

Queste operazioni, che terminano il ciclo di preparazione del prodotto, non prevedono rilascio di emissioni in atmosfera.

La farina rappresenta una delle principali materie prime utilizzate e a pieno regime la Società stima i consumi in circa 1.500 kg/giorno.

Emissioni in atmosfera

Presso l'insediamento sono attualmente installati sette forni dotati ciascuno di bruciatore alimentato a metano avente potenzialità pari a 68.788 kcal/h, corrispondente a un valore di 0,08 MW, a riscaldamento indiretto. La camera di cottura di ogni forno è dotata di punto di emissione avente tiraggio a convezione naturale.

Al recuperatore di calore saranno convogliate le emissioni (sia derivanti dai bruciatori che dagli sfiati di cottura) dei forni 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Tali emissioni saranno quindi convogliate in un unico camino originante l'emissione E3.

L'unico forno le cui emissioni non saranno convogliate al recuperatore è il forno n. 4, le cui emissioni, derivanti dal bruciatore e dallo sfiato della camera di cottura, saranno convogliate a due distinti camini originanti le emissioni E1 ed E2.

Le caratteristiche delle emissioni nella nuova configurazione impiantistica saranno pertanto le seguenti:

Emissione E1

Attività di provenienza: sfiato camera di cottura forno n. 4; Portata: non definibile (convezione naturale)

Temperatura: non definita
Quota di emissione: non definita
Diametro sezione camino: non definito
Inquinanti previsti: COV

Impianto di abbattimento: non previsto

Emissione E2

Attività di provenienza: bruciatore forno n. 4; Potenzialità termica bruciatore: 0.08 MW/bruciatore

Combustibile: gas naturale
Portata: non definita
Temperatura: non definita
Quota di emissione: non definita
Diametro sezione camino: non definito

Inquinanti previsti: NOx



Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

Impianto di abbattimento: non previsto

Emissione E3

Attività di provenienza: recuperatore (bruciatori e sfiati forni 1, 2, 3, 5, 6 e 7);

Portata: 1.920 Nm³ /h;

Temperatura: 250 °C

Quota di emissione: 5 m s.l.s.

Diametro sezione camino: 0.5 m

Inquinanti previsti: COV

Impianto di abbattimento: non previsto

Altre emissioni

Emissioni diffuse

Il carico della farina nelle singole impastatrici avviene direttamente dai sacchi alla vasca di impasto. La Società ritiene che la dispersione di polveri di farina può ritenersi trascurabile, tuttavia intende effettuare campionamenti ambientali al fine di verificare tale stima.

Cappa reparto gastronomia

Nel reparto gastronomia sarà presente un'area di preparazione delle farciture (costituito principalmente da verdure surgelate, olio, uova, sale, parmigiano e/o formaggio fresco) con passaggio su fornelli di cottura (operazione di brasatura) a cui sarà asservita una cappa; la Società ritiene che la lavorazione/attività possa considerarsi non assoggettabile ad autorizzazione in quanto analoga a quelle di cui all'Allegato IV, Parte I – Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1 e), Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.

Ricarica carrelli movimentazione

Per quanto riguarda la postazione di ricarica non vi è necessità di autorizzazione, poiché la captazione delle emissioni da postazioni di ricarica può essere ricondotta a sfiati e ricambi d'aria adibiti alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Ritenuto

di sostituire interamente, per quanto concerne il comparto emissioni in atmosfera, la parte descrittiva dell'A.D. n. 883 del 31.03.2025 con la parte descrittiva riportata nel presente atto;

di sostituire interamente la parte dispositiva dell'A.D. n. 883 del 31.03.2025 con la parte dispositiva riportata nel presente atto, intendendo superate tutte le prescrizioni previste in materia di emissioni in atmosfera dall'atto citato:

che sino al momento del completamento e la messa in esercizio del nuovo sistema di recupero di calore oggetto della modifica la Società debba continuare a rispettare le prescrizioni impartite con il vigente A.D. n. 883 del 31.03.2025 relative al comparto emissioni in atmosfera;

che la Società debba comunicare la messa in esercizio del nuovo sistema di recupero di calore con il convogliamento in unico camino delle emissioni derivanti dagli sfiati e dai bruciatori dei forni n.1, 2, 3, 5, 6 e 7;

che le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni



Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

attinenti al microclima di tali ambienti non ricadano nell'ambito di applicazione del Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

che sia necessario sottoporre a collaudo analitico le emissioni E1 ed E3 in applicazione dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

che sia congrua una cadenza biennale per le analisi periodiche delle emissioni E1 ed E3 originate rispettivamente dal forno di cottura n. 4 ed dalle emissioni derivanti dai forni n. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 convogliate al recuperatore di calore, fatta salva la possibilità, da parte dell'Autorità competente, di modificare tale frequenza sulla base delle risultanze del collaudo analitico;

che sia congruo che le emissioni E1 ed E3 debbano rispettare i valori limite alle emissioni indicati nell'allegato I, lettera H) del D.P.R. 59/2013;

che per il campionamento dell'emissione E3 non sia necessario distinguere le emissioni derivanti dagli sfiati delle camere di cottura da quelle derivanti dai bruciatori in quanto il valore limite indicati nell'allegato I, lettera H) del D.P.R. 59/2013 è espresso in flusso di massa e pertanto l'eventuale diluizione derivante dalle emissioni dei bruciatori non ha alcun effetto sul limite adottato:

di prevedere per emissioni diffuse l'obbligo del rispetto di quanto indicato all'Allegato V, Parte I, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

che gli impianti termici produttivi (bruciatori), risultanti, anche dopo aggregazione, sotto la soglia dimensionale riportata alla lettera dd), punto 1, Parte I, dell'Allegato IV della Parte V del D.Lgs. 152/2006, determinano emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

di considerare le emissioni derivanti dalla cappa del reparto gastronomia scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico in quanto attività analoga a quelle di cui all'Allegato IV, Parte I – Impianti ed attività di cui all'articolo 272 comma 1 e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie:

di considerare le emissioni relative alla ricarica delle batterie per i carrelli elevatori scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

che lo stoccaggio e la movimentazione delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da evitare le emissioni polverulente e/o nocive;

che il trasferimento delle farine nelle tramogge delle impastatrici dovrà essere effettuato minimizzando le emissioni diffuse polverulente e/o nocive nell'ambiente di lavoro;

Dato atto

che in data 01.10.2025 è stata inoltrata richiesta di comunicazione antimafia alla competente Prefettura tramite BDNA, riscontrata il 02.10.2025;

che gli oneri istruttori pari a € 100,00 risultano essere stati corrisposti per il comparto emissioni in data 03.09.2025 tramite piattaforma Pago Pa;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 58094 del 30.09.2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Francesco Giunco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori

pag. 7/10



Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Atteso, altresì, che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto inoltre in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, dal momento che non sono state espresse condizioni ostative, che sussistano i presupposti per procedere all'aggiornamento del comparto emissioni in atmosfera dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata al Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.A. per l'attività svolta presso lo stabilimento sito a Savignone in via Canalbolzone 4 A/1 e 4 A/2, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) aggiornare, relativamente alle emissioni in atmosfera, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) rilasciata con A.D. n. 883 del 31.03.2025 al Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.A., ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'insediamento sito a Savignone in via Canalbolzone 4 A/1 e 4 A/2;
- B) di autorizzare il Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.A., per il comparto emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'attività svolta presso l'insediamento di cui alla precedente lettera A) nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, che sostituiscono integralmente quelle contenute nell'A.U.A. sopra richiamata:
 - 1. i camini di emissione dovranno essere conformi ai requisiti indicati dalla norma UNI EN 15259:2008 e dotati di idonei punti di campionamento accessibili secondo la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - fino al momento della messa in esercizio del nuovo sistema di recupero del calore la Società dovrà, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, continuare a rispettare

pag. 8/10



Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

le prescrizioni impartite con il l'A.D. n. 883 del 31.03.2025;

- 3. la Società dovrà comunicare la data di messa in esercizio del nuovo sistema di recupero del calore:
- 4. entro <u>60 giorni</u> dalla data di comunicazione di messa in esercizio del nuovo sistema di recupero del calore la Società dovrà procedere al collaudo analitico delle emissioni E1 ed E3, consistenti nella determinazione dei parametri di portata e COV, riferiti a 0°C e 1013 hPa, da effettuarsi nelle condizioni più gravose di esercizio e secondo i seguenti metodi analitici:

Manuale UNICHIM.	Misure alle emissioni.						
n. 158-1988	Strategie di campionamento e criteri di valutazione.						
	Determinazione manuale ed automatica della velocità e						
UNI EN ISO 16911-1:2013	della portata di flussi in condotti. Parte 1: metodo di						
	riferimento manuale.						
UNI EN 15259:2008	Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e						
ONI EN 13239.2000	dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione.						
Norma UNI CEN/TS	Determinazione della concentrazione in massa dei COV						
13649:2015	Determinazione della concentrazione in massa dei COV						

L'utilizzo di metodiche diverse da quelle sopra riportate dovrà essere preventivamente concordato con la Città Metropolitana di Genova;

- 5. entro <u>60 giorni</u> dall'esecuzione dei campionamenti di cui al precedente punto, la Società dovrà inviare alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Savignone, all'ARPAL e alla ASL 3 le risultanze del collaudo analitico corredate da una relazione tecnica in cui si attesti la conformità dell'intervento realizzato a quello autorizzato o si forniscano motivazioni circa eventuali discrepanze;
- 6. Città Metropolitana di Genova si riserva di prescrivere ulteriori analisi periodiche di verifica delle emissioni sulla base delle risultanze analitiche del collaudo;
- 7. con cadenza biennale (considerando come biennio il periodo decorrente dal 01 gennaio del primo anno al 31 dicembre del secondo anno) la Società dovrà sottoporre a verifica analitica le emissioni E1 ed E3 nelle condizioni più gravose di esercizio per la determinazione dei parametri di cui vige un limite di emissione e secondo i metodi analitici già individuati al punto 4;
- 8. le risultanze dovranno essere messe a disposizione degli enti di controllo presso l'insediamento a partire dal 2 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del campionamento e dovranno essere conservate per almeno 5 anni;
- 9. le analisi di collaudo analitico potranno avere valenza di prima verifica analitica periodica per il biennio di effettuazione dello stesso;
- 10. le emissioni E1 ed E3, provenienti dagli sfiati dei forni di cottura, dovranno rispettare i sequenti limiti di emissione (a 0 °C e 1013 hPa):

COV: 1.000 g/h

11. la Società, mediante un'opportuna attività di manutenzione, dovrà mantenere in buona efficienza gli impianti di captazione ed eventuale abbattimento asserviti alle proprie emissioni; in caso di disservizio di tali sistemi le lavorazioni a monte dovranno essere

pag. 9/10



Atto dirigenziale

Direzione Ambiente Servizio Tutela ambientale

immediatamente sospese e non potranno riprendere fino al totale ripristino del regolare funzionamento dei sistemi stessi;

- 12. lo stoccaggio e la movimentazione delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, devono essere effettuati in condizioni di sicurezza ed in modo da minimizzare le emissioni diffuse di polveri e/o nocive;
- 13. il trasferimento delle farine nelle tramogge delle impastatrici dovrà avvenire adottando modalità tali da minimizzare le emissioni diffuse di polveri e/o nocive nell'ambiente di lavoro:
- 14. presso lo stabilimento dovrà essere sempre mantenuta copia della documentazione relativa all'istanza di A.U.A. presentata al S.U.A.P. del Comune di Genova che ha portato al rilascio del presente atto ad eventuale disposizione degli enti di controllo;

Viene fatto salvo tutto quanto impartito con il precedente A.D. n. 883 del 31.03.2025 non in contrasto con il presente atto, ivi compresa la scadenza dell'autorizzazione in oggetto;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. associato Casella-Montoggio – Savignone - Valbrevenna, per la successiva trasmissione a:

- Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.A.;
- Comune di Savignone;
- ARPAL;
- ASL 3 Genovese.

Il presente atto è pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on line della Città Metropolitana di Genova.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 36 giorni dalla data di ricezione della proposta di modifica non sostanziale del 18.08.2025 tenuto conto di 15 giorni di sospensione termini per richiesta integrazioni (dal 02.09.2025 al 17.09.2025).

Sottoscritta dal Dirigente (GIOVANNI TESTINI) con firma digitale



VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali

Oggetto: PANIFICIO PASTICCERIA TOSSINI 1 S.P.A., STABILIMENTO SITO A SAVIGNONE IN VIA CANALBOLZONE 4A/1 E 4A/2SITO. AGGIORNAMENTO PER IL COMPARTO EMISSIONI IN ATMOSFERA DELL'A.U.A. RILASCIATA DALLA CITTA METROPOLITANA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 883 DEL 31.03.2025.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Сар.	Azione		Importo Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno	CUP	CIG
ENTR ATA	301000 2	0	30037 71	+	100,00					98	2025		
Note: REV. 18111/2025													
TOTALE ENTRATE:			+	100,00									
TOTALE SPESE:			+										

Genova Ii, 09/10/2025

Sottoscritto dal responsabile della Direzione Risorse (SILVIA FABRIS) con firma digitale